

N. R.G. 10415/



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10415/

tra

[REDACTED]

ATTORE

e

[REDACTED]

CONVENUTO

Oggi 12 novembre 2013 ad ore 15.30 innanzi al dott. Stefano Scovazzo, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. PALERMITI MARCO (PLRMRC80A29L219V) [REDACTED]

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come dai rispettivi atti introduttivi; l'avv. Palermi chiede la distrazione delle spese di lite, dichiarandosi procuratore antistatario.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Stefano Scovazzo





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Scovazzo ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10415/2012 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio  
[REDACTED] dell'avv. PALERMITI MARCO (PLRMRC80A29L219V) [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
e dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore  
avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come indicato a verbale di udienza.

In fatto

Il sig. [REDACTED] citava in giudizio la spa [REDACTED] esponendo:

- di avere assicurato un veicolo BMW, acquistato incidentato e dipoi fatto riparare, presso la [REDACTED];
- che in data 10.12.2010 il veicolo BMW era stato oggetto di furto, che il furto era stato denunciato e che il relativo procedimento penale era stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del fatto di reato;
- che la [REDACTED] non aveva dato riscontro alle richieste di pagamento dell'indennizzo.



L'attore chiedeva dunque la condanna della convenuta al pagamento di tale indennizzo, ai sensi di polizza e comprese le spese sostenute.

Si costituiva la ██████████ esponendo:

- che l'attore aveva acquistato il veicolo ad euro 5'000,00, lo aveva fatto riparare, in tesi, con 15'000,00 euro e lo aveva assicurato contro il furto per euro 40'000,00, con successiva riduzione a euro 29'700,00;
- che il furto era poco verosimile.

La convenuta chiedeva dunque la reiezione della domanda attorea.

Dopo uno scambio di memoria e l'accoglimento di una istanza di ordine di esibizione a carico di Assimoco la causa veniva discussa oralmente ex art. 281sexies cpc.

#### In diritto

Deve preliminarmente essere notato che la parte convenuta solo tiepidamente, e senza alcun specifico argomento in fatto, ha contestato la storicità del furto dell'auto, il quale, sulla scorta della denuncia e delle successive indagini di PG, poi esitate nella archiviazione, deve ritenersi dato provato in causa.

E' pacifico in lite che l'attore abbia acquistato l'auto in oggetto al prezzo di euro 5'000,00; il doc. 2 prodotto dall'attore adombra che questi abbia speso euro 15'000,00 per la riparazione dell'auto.

██████████ contesta la storicità di tale riparazione, ma, a tal proposito, un elemento campeggia nella lite: il fatto che in data 17.2.10 un perito, incaricato da ██████████ di valutare i danni causati al veicolo da "eventi sociopolitici", ha indicato il valore commerciale del veicolo in euro 25'350,00: tanto risulta dalla perizia prodotta da ██████████ dopo l'ordine di esibizione reso in corso di causa.

Tanto fornisce prova solare del fatto che, a detta di un fiduciario di ██████████, la BMW dell'attore valeva euro 25'350,00 nel febbraio del 2010.

Sono quindi fugate le perplessità della ██████████ in ordine al reale valore del mezzo assicurato; il cui valore, secondo dati tratti dalla comune esperienza, doveva attestarsi, alla data del furto, a euro 24'000,00.



Detratto ai sensi di polizza il 10% dal detto importo, si individua un credito da indennizzo a favore dell'attore pari a euro 23'760,00; non spetta, ai sensi di polizza, alcun indennizzo per quanto speso per adempimenti formali; le spese del procedimento di mediazione pare opportuno siano compensate, visto l'esito della lite, che ha visto riconosciute solo in parte le pretese attoree, e non coincide con quella che fu la proposta del mediatore.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M:

definitivamente pronunciando

accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto

condanna la parte convenuta al pagamento a favore della parte attrice della somma di euro 23'760,00 oltre interessi di legge dal 5.8.11 al saldo;

condanna la parte convenuta al pagamento a favore del legale dell'attore, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite da questi sostenute, che liquida in euro [REDACTED] per esposti, oltre euro [REDACTED] oltre iva e cpa per compenso al legale;

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Torino, 12 novembre 2013

Il Giudice  
dott. Stefano Scovazzo